

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI "CASE DELL'ACQUA"**

L'anno duemilaventitre, addì _____ del mese di _____ in Sulmona, nella residenza comunale sita in Via Mazara n. 21 sono presenti:

- in rappresentanza del Comune di Sulmona (nel seguito indicato come "Comune") _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, domiciliato/a per la carica presso la Casa Comunale,
- in rappresentanza della Ditta _____ con sede in _____, c.f. _____, p. IVA _____ (di seguito per brevità definita "concessionario"), _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio e riduzione dei rifiuti, nonché per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, il Comune intende avviare l'iniziativa denominata "Case dell'acqua";

tal iniziativa prevede l'installazione di distributori automatici di acqua potabile a km 0, liscia e gassata, opportunamente microfiltrata e refrigerata, erogabile alla cittadinanza a costi contenuti;

con Deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 12/09/2022 è stato disposto di avviare l'iniziativa mediante la concessione a soggetti privati del diritto di occupazione di aree pubbliche con stipula di apposita convenzione, stabilendo inoltre le aree idonee per l'installazione e le modalità di individuazione del soggetto con cui procedere alla stipula della suddetta Convenzione;

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 20/04/2023 sono stati approvati lo schema di avviso pubblico, lo schema di domanda e lo schema di Convenzione.

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 26/05/2023 sono state apportate modifiche alla Deliberazione precedente, relativamente agli importi massimi per l'erogazione.

in data 15/06/2023 è stato pubblicato l'avviso per manifestazioni di interesse alla realizzazione dell'iniziativa;

con Determina Dirigenziale n. _____ del _____ è stato individuato l'operatore a cui concedere il suolo pubblico per l'installazione delle "Case dell'acqua";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la concessione di suolo pubblico per l'installazione e la gestione di "Case dell'acqua" per l'erogazione di acqua microfiltrata e refrigerata alla spina, liscia e gassata.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune concede l'occupazione di suolo pubblico necessaria per l'installazione delle "Case dell'acqua" nelle seguenti aree, tra quelle individuate con Deliberazione di Giunta comunale n. 249 del 12/09/2022:

-
-
-

La durata della concessione di occupazione è di anni tre dalla data di stipula della presente Convenzione, prorogabile per altri tre anni con le modalità indicate nel seguito; la concessione dell'occupazione di suolo pubblico è soggetta all'applicazione del Canone Unico Patrimoniale. L'area massima di occupazione per ogni distributore, incluse eventuali piattaforme con funzione di basamento, sarà pari a 4 m².

Il Comune non sosterrà altri oneri o impegni in merito all'installazione e gestione delle "Case dell'acqua" e verrà inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità per atti di danneggiamento doloso o colposo (vandalismo, agenti atmosferici ecc.) che non siano direttamente imputabili all'operatività o inerzia dell'Amministrazione secondo i criteri ordinari.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

3.1 – INSTALLAZIONE

Il concessionario curerà l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e di tutti i pareri e le autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie per l'installazione e l'esercizio delle predette "Case dell'acqua", previa definizione con gli Uffici competenti delle posizioni dettagliate di installazione all'interno delle aree già definite. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti all'installazione dei distributori, inclusi i costi degli interventi di preparazione delle aree per la posa in opera. I distributori dovranno essere installati e resi funzionanti entro 60 giorni dal rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo proroga per gravi e documentati motivi, e dovranno essere muniti di idonei sistemi di pagamento.

3.2 – GESTIONE

Ogni “Casa dell’acqua” erogherà acqua microfiltrata e refrigerata, liscia e gassata prelevata dall’acquedotto comunale tramite attivazione di utenza dedicata. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti alla gestione dei distributori, inclusi i costi di tutte le utenze necessarie, tra cui acqua ed energia elettrica.

Qualora l’accesso al servizio fosse condizionato all’acquisto di dispositivi o all’installazione di applicazioni, eventuali costi per l’accesso non saranno superiori ad € 5,00 una tantum.

Il concessionario si impegna ad effettuare una idonea manutenzione e pulizia dei distributori e relativi impianti ed a curare la pulizia delle aree circostanti per un intorno di 1 m dal distributore (inclusa l’eventuale piattaforma di basamento), nonché allo svolgimento dei necessari controlli su standard di qualità e sicurezza dell’acqua erogata ed al rispetto di ogni altra normativa cogente applicabile al caso di specie.

Ogni installazione di carattere pubblicitario/comunicativo disposta sui distributori e sulle aree da essi occupate che non abbia funzione di identificazione, informazione e diffusione concernenti la stessa iniziativa sarà soggetta alla disciplina vigente in tema di installazioni pubblicitarie con l’applicazione dei relativi eventuali oneri.

Trattandosi di iniziativa di sensibilizzazione per la riduzione degli sprechi e del consumo di bottiglie in materiale plastico, il corrispettivo per l’erogazione non dovrà superare il costo simbolico di € 0,10 al litro e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato. Dopo la scadenza dei primi due anni di concessione il concessionario potrà richiedere, sulla base di documentati incrementi dei costi di gestione, un eventuale aumento del prezzo di vendita da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta comunale, fermo restando che tale aumento non potrà essere superiore al 75% dell’incremento ISTAT.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico. Per tutta la durata dell’installazione dovrà essere mantenuta in validità la polizza fideiussoria n.____ del __/__/2023 rilasciata da_____ a copertura degli eventuali costi di rimozione da sostenere al termine del periodo di concessione nel caso in cui il concessionario non provvedesse autonomamente (punto 3.3).

Rimane in capo al concessionario ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia verso il Comune che verso terzi, per eventi che abbiano un nesso causale con l’installazione e la gestione dei distributori.

L’apparecchiatura dovrà rimanere in funzione per tutto l’anno, provvedendo alla relativa erogazione con durata minima giornaliera dalle ore 07,00 alle ore 23,00.

Il servizio potrà essere sospeso per intervalli superiori a 4 h durante l'orario di attività solo in caso di manutenzione straordinaria programmata o a guasto, con l'obbligo di inoltrare comunicazione al Comune.

3.3 – TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione o della successiva proroga il concessionario dovrà garantire il ripristino delle aree pubbliche nelle condizioni in cui sono state consegnate.

ART. 4 – PROROGA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere prorogata previa Deliberazione di Giunta comunale contenente valutazione dei risultati dell'iniziativa e quindi dell'opportunità della sua prosecuzione. Il concessionario dovrà presentare richiesta di proroga entro sei mesi dalla naturale scadenza della concessione, allegando relazione sulla gestione delle "Case dell'acqua" che riporti almeno i seguenti elementi essenziali: quantità di acqua erogata, numero e durata delle eventuali sospensioni dell'erogazione, numero e tipologia delle eventuali anomalie riscontrate nella qualità e salubrità dell'acqua, eventuali iniziative di sensibilizzazione effettuate.

ART. 5 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per documentate violazioni degli obblighi del concessionario, con conseguente ingiunzione di rimozione dei distributori e ripristino delle aree interessate dall'installazione entro due mesi. In tal caso al concessionario non verranno corrisposti indennizzi di alcun genere.

Il Comune può inoltre disporre per motivi concernenti la tutela degli interessi pubblici la revoca della concessione, con conseguente ingiunzione di rimozione dei distributori e ripristino delle aree interessate dall'installazione entro due mesi. In tal caso al concessionario non verranno corrisposti indennizzi di alcun genere.

ART. 6 – RECESSO

Il concessionario può recedere dalla Convenzione per gravi e documentati motivi, la data di effettiva decadenza di validità della Convenzione corrisponderà alla data di sottoscrizione della presa d'atto da parte del Comune.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione, le parti dovranno preventivamente adire l'Organismo di mediazione costituito presso l'Ordine forense del Tribunale di Sulmona e successivamente, solo in caso di mancato accordo, adire il Foro competente, che è quello di Sulmona.